

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE (ART. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n.31)

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24.12.2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GUUE L215 07.07.2020) e ss.mm. e ii;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

CONSIDERATO che:

- l'agricoltura di montagna è un'attività preziosissima per il territorio montano lombardo in quanto ne costituisce presidio attivo contribuendo a contenerne lo spopolamento e l'abbandono;
- il processo virtuoso di scambio tra attività agricole e un sano rapporto con l'ambiente contribuisce alla ripresa economica e sociale delle comunità locali dalla pesante crisi economica indotta dalla pandemia da Covid-19 prima e dall'aumento dei prezzi a seguito della guerra in Ucraina;

VALUTATO che:

- sia di fondamentale importanza sostenere l'attività agricola in montagna anche in considerazione della sua rilevante connotazione multifunzionale, che all'originaria e primaria funzione economico-

produttiva, associa quella di tutela dell'ambiente, del paesaggio, di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, turistico-ricreative e storico-culturali;

- le attività e i costi associati al finanziamento delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane rivestono carattere economico e devono quindi essere inquadrati ai sensi degli aiuti di stato;
- i beneficiari dell'iniziativa possano essere sia micro, piccole e medie imprese agricole, di seguito PMI agricole, che enti locali proprietari delle strutture;

VALUTATO altresì che:

- per quanto riguarda le PMI agricole i contributi relativi alle misure di cui all'allegato A sono concessi secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2472;

- per quanto il sostegno rivolto agli enti locali, riguardanti le misure 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe" e 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario" i contributi di cui al presente atto sono concessi:

- per l'attività di produzione primaria ai sensi del regolamento il regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»; 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- in tutti gli altri casi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) e in particolare l'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

**DATO ATTO** che, in caso di contributi in de minimis, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg (UE) n. 2019/316 e all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg (UE) n. 2019/316 per l'attività di produzione primaria
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in tutti gli altri casi;

**DATO ATTO**, inoltre, che il regolamento (UE) 2472/2022, per quanto riguarda i contributi da assegnare alle PMI, prevede altresì:

- all'art. 6 "effetto di incentivazione" che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da finanziare, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto all'autorità emanante e/o concedente l'aiuto e che tale domanda di aiuto contenga almeno le seguenti informazioni:
  - a) nome e dimensioni dell'impresa;

- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- all'art. 8 "Cumulo" che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento 2472/2022; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE 2472/2022 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste;
- ai sensi dell'art 11 "Relazioni" che sia necessario, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni europee in materia di aiuti di stato, trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

PRECISATO quindi che:

- al fine di consentire, nella massima trasparenza, il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane" contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento;
- in data 15.06.2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura è stato numerato il regime di aiuto "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane" con il n. SA. 108032 (2023/XA);

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte:

-di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane" parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione

-per quanto il sostegno rivolto agli enti locali, riguardanti le misure 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe" e 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero- caseario" i contributi di cui al presente atto sono concessi:

- per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- in tutti gli altri casi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) e in particolare l'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

-per quanto riguarda i contributi da concedere alle PMI agricole riguardanti tutte le misure di cui all'allegato A, nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli" del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) ";

- di attuare ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione delle presenti misure, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472, e alla Commissione Europea;
- di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm. e ii. e del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

CONSIDERATO inoltre che per quanto riguarda le PMI agricole ai sensi dell'art 1 par. 4 e par. 5 del regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art 2 definizioni punto 59, ove applicabile, né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

RILEVATO inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

STABILITO di individuare le Comunità Montane in forza dell'art. 24 c.5 della l.r. 31/2008 quali soggetti attuatori a cui sono demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e del SIAN, oltre che all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

DATO ATTO che i contributi concessi nell'ambito del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) sono assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 13.06.2023;

VISTA la l.r. n. 20/08 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura approvati con D.g.r. 13 marzo 2023, n. 2 e D.g.r. 23 marzo 2023, n. 59;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.l.gs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane" parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione:

- per quanto il sostegno rivolto agli enti locali, riguardanti le misure 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe" e 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero- caseario" i contributi di cui al presente atto sono concessi:

- per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- in tutti gli altri casi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) e in particolare l'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

- per quanto riguarda i contributi da concedere alle PMI agricole, riguardanti tutte le misure di cui all'allegato A, nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli" del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) ";

3. di attuare ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione delle presenti misure, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472, e alla Commissione Europea;

4. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, nonché sul sito trasparenza della Direzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.